



Contratto per convivenza

Importante: osservare le disposizioni riportate sul retro al momento della compilazione.

1. Parti contraenti

Intestatario della previdenza

Cognome _____
Nome _____
Data di nascita _____
Stato civile _____
Indirizzo _____

Convivente

Cognome _____
Nome _____
Sesso femminile maschile
Data di nascita _____
Stato civile _____
Indirizzo _____

Allegare copia della carta d'identità/del passaporto delle due parti contraenti.

2. Dati sulla convivenza

- Possiamo certificare che la nostra convivenza è ininterrotta.

Convivenza da: _____ (mese/anno)

- La persona assicurata fornisce al convivente un sostentamento considerevole.
 La persona indicata come convivente provvede al sostentamento di uno o più figli comuni.

Cognome	Nome	Data di nascita
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



3. Disposizioni normative

Art. 16 Ordine dei beneficiari del regolamento

Possono essere considerati beneficiari le persone seguenti:

- a) l'intestatario della previdenza in caso di vita;
- b) in seguito al decesso di quest'ultimo, le persone seguenti nell'ordine indicato di seguito:
 1. il coniuge/partner registrato sopravvissuto;
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche che hanno ricevuto un sostentamento considerevole dall'intestatario della previdenza, oppure la persona che ha convissuto con quest'ultimo ininterrottamente per cinque anni fino al suo decesso oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi.

L'intestatario della previdenza ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alla lettera b, cifra da 3 a 5 e definirne più dettagliatamente i diritti.

L'intestatario della previdenza può nominare uno o più beneficiari fra quelli menzionati alla lettera b cifra 2 e definirne più dettagliatamente i diritti.

Il regolamento dei beneficiari deve essere depositato dall'intestatario della previdenza presso la Fondazione. Se l'intestatario della previdenza non definisce dettagliatamente i diritti dei beneficiari all'interno di uno stesso gruppo, la Fondazione dividerà l'avere in parti uguali per numero di teste.

Disposizioni integrative per effettuare il pagamento al convivente

1. Principio

La prestazione di capitale è riportata all'art. 16 del Regolamento. In linea di principio i conviventi non devono godere di un trattamento privilegiato rispetto ai coniugi e tutte le condizioni da soddisfare per il pagamento di una prestazione di capitale sono le stesse per il coniuge e il convivente.

2. Disposizioni integrative

A integrazione dell'art. 16 del Regolamento sono applicate le disposizioni seguenti.

1. In caso di decesso vi è un diritto alla prestazione di capitale se, al momento del pagamento, sono soddisfatte le premesse di cui all'art. 16 del Regolamento e secondo le disposizioni presenti.
2. La convivenza deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione pilastro 3a sotto forma di contratto autentificato. Deve essere utilizzato il contratto tipo predisposto dalla Fondazione pilastro 3a, firmato da entrambi i partner in vita. Tale contratto deve essere recapitato alla Fondazione pilastro 3a.
3. Lo scioglimento/variazione della convivenza deve essere comunicato immediatamente in forma scritta alla Fondazione pilastro 3a. La Fondazione pilastro 3a non si assume alcuna responsabilità per le prestazioni già effettuate in caso di omessa o ritardata comunicazione dello scioglimento/variazione della convivenza.
4. In caso di matrimonio o scioglimento della convivenza viene meno ogni diritto alla prestazione di capitale come da Regolamento art. 16 comma 2, lettera b, cifra 2.

Luogo e data

Firma dell'intestatario della previdenza

Luogo e data

Firma del/la convivente

Firme autenticate (da un pubblico ufficiale / notaio in Svizzera o ambasciata all'estero)

Luogo e data

Timbro e firma del pubblico ufficiale